



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Procedura in economia per la fornitura, per anni 1, di DISPOSITIVI MEDICO CHIRURGICI PER URGENZE ENDOSCOPICHE.

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 – Oggetto della fornitura e quantità

Il presente Capitolato d'oneri disciplina l'esecuzione della fornitura, per anni 1, di dispositivi medico-chirurgici per urgenze endoscopiche descritti nel Capitolato Tecnico.

I quantitativi indicati sono meramente orientativi, e non configurano determinazione dell'entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze dell'Azienda Sanitaria. I quantitativi indicati in ragione d'anno pertanto potranno variare nel corso della fornitura per minore quantità senza che l'operatore economico aggiudicatario possa sollevare eccezioni di sorta. E' comunque facoltà dell'Amministrazione appaltante disporre un aumento delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale complessivo.

Art. 2 – Durata del contratto

Il/i contratto/i di fornitura dei dispositivi oggetto del presente appalto avrà/anno la durata di anni 1 (UNO) dalla data di protocollo della comunicazione di aggiudicazione che varrà quale accettazione delle relative offerte.

L'ASP di Catanzaro si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del/i contratto/i per ulteriori mesi 6 al fine di pervenire a nuova aggiudicazione.

Art. 3 – Esecuzione della fornitura

L'U.O. Acquisizione Beni e Servizi dell'ASP di Catanzaro emetterà ordini di acquisto dei prodotti aggiudicati, di volta in volta, secondo le necessità dell'ASP di Catanzaro.

L'operatore economico aggiudicatario, dovrà consegnare i prodotti ordinati, nel termine indicato in offerta, presso la Farmacia dell'ASP che sarà indicata nell'ordine. Detto termine è tassativo e la sua inosservanza comporterà, a carico del fornitore l'applicazione delle penali di cui oltre e fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La consegna dovrà essere effettuata, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì). In caso di eventuali necessità urgenti e non prorogabili, il Fornitore dovrà fornire i prodotti ordinati entro 72 ore dalla richiesta.

I dispositivi oltre che conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, dovranno essere immuni da vizi che li rendano inadatti all'uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

I prodotti offerti, devono essere confezionati, etichettati ed imballati come descritto nel Capitolato Tecnico.

I prodotti, all'atto della consegna, dovranno avere una validità residua non inferiore ad almeno 2/3 della validità complessiva del prodotto stesso. Si potrà derogare da predetto termine nei casi urgenti.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il DDT, in triplice originale, dovrà riportare obbligatoriamente:

- Il Numero e la data dell'ordine di acquisto
- Quantità e codici dei prodotti forniti
- L'UO di farmacia destinataria

L'UO di Farmacia, previo riscontro positivo di quanto fornito, timbrerà e firmerà il DDT e ne inoltrerà un esemplare all'UO ABeS, entro 3 giorni dalla ricezione dei prodotti, per le consequenziali attività contabili di competenza.

Art. 4 – Obblighi della ditta relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di aggiudicazione, l'operatore economico:

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche
- si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla competente prefettura- ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- si impegna a comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica:
 - a) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
 - b) ogni modifica concernente i predetti dati.

Art. 5 – Modalità di fatturazione e pagamento

La fornitura dei dispositivi ordinati sarà oggetto di fatturazione mensile posticipata da parte dell'operatore economico aggiudicatario.

Le fatture, corredate da DDT, dovranno riportare:

- numero e data della delibera di aggiudicazione definitiva
- il CIG e relativo numero di Lotto
- Quantità e codici dei prodotti forniti
- L'UO di farmacia destinataria
- l'aliquota IVA
- il totale

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate, a cura e spese della ditta aggiudicataria, all'Azienda Sanitaria Provinciale – Via Vinicio Cortese 25 – 88100 Catanzaro – P.IVA 02865540799.

Il pagamento, ove non emergano contestazioni sulla natura e/o oggetto delle prestazioni eseguite e sulle relative fatture, dovrà intendersi mediante mandato a 60 gg. dalla data di ricevimento delle stesse. A tale scopo si intendono pervenute il giorno 15 del mese tutte le fatture protocollate tra il 1° ed il 15° giorno del mese stesso, il giorno 30 del mese tutte le fatture protocollate tra il 16° e la fine del mese stesso. La data di arrivo delle fatture è accertata dal timbro dell'Ufficio Protocollo dell'UO Affari generali dell'ASP.

Il suddetto termine di 60 gg. per il pagamento verrà sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente taluno dei dati sopra richiesti;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risulti non conformità tra le forniture rese e quanto richiesto;
- non siano corredate da uno o più documenti necessari al controllo e liquidazione

I termini di pagamento verranno sospesi a seguito di comunicazione, anche a mezzo fax. Nella suddetta comunicazione verranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali la ditta è invitata a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

Art. 6 - Divieto di cessione. Sub-appalto

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 116, D.Lgs. 163/2006, è' assolutamente vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso, di perdita della garanzia fideiussoria, salva ogni azione per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo l'esperimento di ogni altra azione che l'A.S.P. riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Il sub-appalto è ammesso secondo le modalità di cui all'art. 118, D.Lgs. 163/2006.

Art. 7 - Evoluzione dei prodotti

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più prodotti o distribuiti o siano stati comunque sostituiti da altri più recenti, sarà facoltà delle singole Aziende Sanitarie acquisire i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in sede di gara ovvero rifiutarli, quando con proprio giudizio insindacabile giudichi i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze dei settori di utilizzo.

Qualora nel corso di validità contrattuale, venissero emanate direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini dell'Azienda, qualora ne fosse vietato l'uso.

Art. 8 - Penali

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'ASP ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine perentorio stabilito per la consegna dei dispositivi, l'ASP di Catanzaro applicherà al Fornitore una penale pari allo **0,5% (zero virgola cinque per cento)** del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni altra violazione accertata sarà applicata una penale di € 200,00.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sulla prima fattura presentata e ancora da liquidare o pagare..

Art. 9 - Ipotesi di risoluzione del contratto

1. L'A.S.P. di Catanzaro si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto nel caso di grave inadempienza dell'aggiudicatario alle obbligazioni assunte con l'accettazione del presente capitolato.
2. Fatta salva l'ipotesi sopra prevista, l'A.S.P. di Catanzaro procederà, in particolare, alla risoluzione del contratto al verificarsi delle seguenti gravi inadempienze:
 - a) Ritardo nella consegna superiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine tassativo di consegna;

- b) Consegna totale o parziale di dispositivi affetti da vizi o privi delle qualità promesse;
 - c) Cessione o subappalto non autorizzati.
3. Qualora ricorra una delle ipotesi previste dal comma 2, lettera a), l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'applicazione delle penali sopra previste nonché all'incameramento della cauzione definitiva, mediante atto amministrativo comunicato alla ditta inadempiente a mezzo raccomandata A.R., preceduto da N. 3 diffide, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 4. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal comma 2, lettera b), si intimerà per iscritto alla ditta di provvedere (a proprie spese), alla sostituzione dei dispositivi, con altri, privi di vizi, dello stesso tipo, marca e modello di quelli aggiudicati, tempestivamente e comunque nel termine perentorio di giorni 15, naturali e consecutivi. Decorso inutilmente detto termine, l'ASP di Catanzaro si riserverà la facoltà di risolvere il contratto incamerare la cauzione definitiva, oltre all'applicazione della penale sopra prevista per ogni giornata assegnata per l'adempimento.
 5. Laddove si verifichi l'ipotesi disciplinata dal comma 2, lettera c), l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, mediante atto amministrativo comunicato alla ditta inadempiente a mezzo raccomandata A.R., senza che lo stesso sia preceduto da diffida.
 6. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda Sanitaria di chiedere alla ditta inadempiente, oltre alle penali previste, il risarcimento degli eventuali danni subiti, di approvvigionarsi al libero mercato, nonché di aggiudicare la fornitura alla seconda Ditta migliore offerente.

Art. 10 - Recesso

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori e forniture eseguite e dei mancati guadagni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. N. 95/2012 convertito in Legge N. 135/2012, l'ASP di Catanzaro si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Con la presentazione dell'offerta, il legale rappresentante della Ditta approva specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., quanto disposto in tema di recesso.

Art. 11 - Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e l'affidatario in ordine all'esecuzione del contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il **Foro di Catanzaro**.

Art. 12 - Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato d'Oneri si applica la normativa vigente in materia.

Art. 13 - Clausole contrattuali di legalità

CLAUSOLA N. 1 – DENUNCIA DEI TENTATIVI DI REATO

L'operatore economico offerente, nonché l'affidatario del contratto si impegna a denunciare immediatamente alle Forze dell'Ordine o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

L'affidatario si impegna inoltre a segnalare al Committente ed alla competente Prefettura l'avvenuta formalizzazione della eventuale denuncia di cui alla presente clausola e ciò al fine di consentire l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

CLAUSOLA N. 2 - INFORMAZIONI INTERDITTIVE

L'operatore economico offerente dichiara di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente al perfezionamento del contratto informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi del collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altri operatori economici che hanno presentato offerta nella stessa procedura di gara.

Sarà applicata a carico dell'affidatario, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, anche nel caso che l'importo a base di gara sia dato da un valore presunto.

CLAUSOLA N. 3 - TUTELA DEL LAVORO E SICUREZZA

L'operatore economico offerente: dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, sicurezza e di tutela dei lavoratori anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; dichiara di conoscere ed accettare, che è fatto obbligo dimostrare la regolarità contributiva attraverso il DURC. Dichiara di conoscere ed accettare, che è fatto obbligo verificare che all'interno del luogo di lavoro per l'esecuzione del contratto il personale addetto o autorizzato esibisca il cartellino di riconoscimento.
